

Prot. n. 2648 del 06/02/2020  
Il Presidente

Al Presidente del Consiglio regionale  
Stefano ALLASIA

SEDE

**OGGETTO: Parere in ordine alla proposta di legge n. 60 "Interventi per la valorizzazione delle strade storiche di montagna di interesse turistico".**

Egregio Presidente,

Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 5 febbraio 2020, ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole in ordine alla proposta di legge n. 60 "Interventi per la valorizzazione delle strade storiche di montagna di interesse turistico".

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

L'occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti.

*Davide CROVELLA*  
*(firmato in originale)*

AJ/SS/AB/CD

**Parere in ordine alla proposta di legge n. 60 "Interventi per la valorizzazione delle strade storiche di montagna di interesse turistico".**

**IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

- Visto l'art. 11 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 "Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)";
- Considerato che in data 23 gennaio 2020 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine alla proposta di legge n. 60 "Interventi per la valorizzazione delle strade storiche di montagna di interesse turistico";
- Preso atto dell'istruttoria svolta dall'ufficio di presidenza e viste le osservazioni pervenute da Città metropolitana, ANCI, ANPCI e UNCEM;
- Considerato che la proposta di legge si propone di valorizzare le strade storiche di montagna di interesse turistico al fine di favorire lo sviluppo del turismo outdoor;
- Preso atto che la stessa provvede all'istituzione di un catasto regionale nonché al finanziamento di una serie di interventi e progetti che operano in molteplici ambiti;
- Valutata nel complesso positivamente tale iniziativa in quanto volta a riconoscere, valorizzare e adottare progetti finalizzati al potenziamento delle strade storiche di montagna di interesse turistico;
- Ritenuto, tuttavia, necessario inserire all'articolo 2 un raccordo con il Catasto strade previsto dal Codice della strada e indicare le modalità e i parametri con cui la Regione procede a individuare e catalogare le strade storiche, auspicando un coinvolgimento degli enti locali;
- Valutata l'opportunità di inserire, alla lettera c) del comma 1 del citato articolo 2 anche le unioni montane tra i soggetti che promuovono iniziative di comunicazione, informazione e divulgazione;
- Valutato, altresì, opportuno far riferimento, all'articolo 3, comma 1, lett. a), anche all'Appennino e non solo all'arco alpino;
- Ritenuto opportuno prevedere un espresso coinvolgimento degli enti proprietari e gestori delle strade, inserendo, in particolare agli articoli 4, 5 e 6, anche le province e la Città metropolitana tra gli enti a cui compete la gestione e la fruizione delle strade, l'aggiornamento del Catasto e la presentazione di progetti di valorizzazione;

- Valutata la necessità di un chiarimento in merito all'istituzione del Catasto di cui all'articolo 4 da parte della Regione, in connessione con quanto disposto dal Codice della strada e ritenuto che, tra i soggetti abilitati ad aggiornare il Catasto, siano comprese anche le unioni montane;
- Ritenuto opportuno, all'articolo 5, comma 2, esplicitare un raccordo con gli strumenti di programmazione previsti al capo III della l.r. 14/2019 (*Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna*);
- Considerata la percorribilità delle strade storiche di montagna a piedi, in bicicletta o con i mezzi a motore, si propone di introdurre un pedaggio per particolari tipi di veicoli che accedono alle strade di montagna, in considerazione del fatto che i mezzi a motore creano una maggiore usura delle strade rispetto ad altri;
- Ritenuto necessario all'articolo 6, comma 3, prevedere "l'accordo con gli enti proprietari delle strade" preliminarmente all'approvazione del regolamento per la fruizione delle strade;
- Ritenuto, altresì, necessario che il regolamento attuativo, da formularsi preferibilmente entro novanta giorni anziché centottanta, precisi i soggetti che operativamente costruiscono e mantengono il catasto, nonché le correlazioni tra quest'ultimo e quello escursionistico di cui alla l.r. 12/2010 "*Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte*";
- Ritenuto, inoltre, necessario, alla luce delle criticità esposte, che la proposta di legge definisca meglio i contenuti del Catasto delle strade storiche di montagna a interesse turistico, le regole per la sua tenuta, oltre ai costi di aggiornamento;
- Ritenuto, infine, di sostituire la denominazione "Catasto delle strade storiche di montagna" di cui all'articolo 4 della pdl in esame con altro termine che non ingeneri confusione;

### **Delibera**

all'unanimità dei presenti, di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di legge n. 60 "*Interventi per la valorizzazione delle strade storiche di montagna di interesse turistico*", sollecitando l'accoglimento delle sopraesposte considerazioni.

Il Presidente  
 *Davide CROVELLA*  
(firmato in originale)